

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2013613**

Data: **16.10.2013**

Oggetto: **Decreto del Fare – Decreto IMU – Norme fiscali sul Decreto lavoro – Decreto Energia**

IL DECRETO DEL FARE

Il decreto del FARE si caratterizza dal fatto di contenere le più disparate disposizioni, appare poi perlomeno strano, che un provvedimento d'urgenza quale un Decreto Legge, possa rinviare a successivi provvedimenti attuativi. Le disposizioni che dovranno essere normate da un successivo provvedimento, inizialmente erano 53, poi le modifiche in sede di conversione hanno portato questo numero a quota 87.

Proprio per le molte disposizioni che rinviando a successivi provvedimenti attuativi il decreto è stato ironicamente soprannominato del "Faremo".

Non possiamo infine esimerci dall'evidenziare la sistematica violazione dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000), in questo caso la più evidente è la violazione dell'articolo 2 col quale si prevede che, per evitare di ritrovare disposizioni tributarie nascoste fra le righe dei più disparati provvedimenti è disposto che il contenuto di provvedimenti fiscali, deve essere menzionato nel titolo, inoltre non possono essere contenute norme tributarie in leggi o provvedimenti di tutt'altro argomento, fatte salve quelle strettamente attinenti alla norma regolamentata.

Quando una legge richiama un provvedimento tributario ne deve indicare sinteticamente il contenuto. Le modifiche a una norma devono riportare il testo risultante dopo la modifica.

Di seguito l'indice degli articoli, di seguito i commenti ad alcuni degli stessi.

Titolo	Decreto del FARE		
Norma	D.L. 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia		
D.L. in vigore dal	22.06.2013	G. U.	<i>n. 144 del 21 giugno 2013 - Supplemento Ordinario 50</i>
Modifiche di conversione in vigore dal	20.08.2013	Rif.	<i>legge di conversione del 9 agosto 2013 GU. n. 194 del 20 agosto 2013 Supplemento Ordinario n. 63</i>
Prassi	Nessuna circolare è stata ancora emanata		
ARTICOLI		COMMENTO	
Art. 1 (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)			No
Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)			Sì
Art. 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)			No
art. 3-bis misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale			No
Art. 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)			No
Art. 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)			Cenni
Art. 6 (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)			No
Art. 7 (Imprese miste per lo sviluppo)			No
Art. 8 (Partenariati)			No
Art. 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)			No
Art. 9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali			No
Art. 10 Wi-fi libero (Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)			Sì
Art. 11 (Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)			No
Art. 12 (Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)			No
Art. 12-bis (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)			No
Art. 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana)			No

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Art. 13-bis Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e informazione	No
Art. 14 PEC per tutti (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)	Sì
Art. 15 Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività	No
Art. 16 (Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati della pubblica amministrazione - Modifiche al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)	No
Art. 16-bis (Accesso alle banche dati pubbliche)	No
Art. 17 (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)	No
Art. 17-bis (Compiti del Poligrafico e della Zecca dello Stato)	No
Art. 17-ter (Identità digitale dei cittadini)	No
Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)	No
Art.19 (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)	No
Art. 20 Sconti sulle multe (Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)	Cenno
Art. 21 (Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)	No
Art. 22 (Misure per l'aumento della produttività nei porti)	No
Art. 23 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)	No
Art. 24 Ferrovie (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)	No
Art. 25 (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)	No
Art. 25-bis Autorità dei trasporti (modifica all'art. 37 del D.L. 201/2011)	No
Art. 26 (Proroghe in materia di appalti pubblici)	No
Art. 26-bis Appalti pubblici (suddivisione in lotti)	No
Art. 26-ter (Anticipazione del prezzo)	No
Art. 27 (Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)	No
Art.28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)	Sì
Art. 29 (Data unica di efficacia degli obblighi)	Sì
Art. 29-bis e 29-ter (Disposizioni in tema di incompatibilità)	No
Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)	No
Art. 30-bis (Semplificazioni in materia agricola)	Sì
Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC)	Sì
Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)	No
Art. 33 (Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)	No
Art. 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)	No
Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)	No
Art. 36 (Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)	No
Art. 37 (Zone a burocrazia zero)	No
Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)	No
Art. 39 (Disposizioni in materia di beni culturali)	No
Art. 40 (Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)	No
Art. 41 (Disposizioni in materia ambientale)	No
Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)	No
Art. 41-ter (Norme ambientali per gli impianti a inquinamento scarsamente significativo)	No
Art. 41-quater (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo) (sottoprodotto degli agrumi)	No
Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie)	No
Art. 42-bis (Ulteriore soppressione della certificazione sanitaria)	No
Art. 42-ter (Semplificazione in merito alle verifiche INPS dell'invaldità)	No
Art. 42-quater (Pensioni e amianto)	No
Art. 43 (Disposizioni in materia di trapianti)	No
Art. 44 (Riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri stati)	No
Art. 45 (Omologazione delle macchine agricole)	No
Art. 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole)	No
Art. 46, 46-bis e 46-ter (EXPO Milano 2015)	No

Art. 47 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289) (fondi per impianti sportivi)	No
Art. 47-bis (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)	No
Art. 48 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) (Ministero della difesa)	No
Art. 49 e 49-bis (Proroga e differimento termini in materia di spending review)	No
Art. 49-ter (Semplificazione per i contratti pubblici)	No
Art. 49-quater (Anticipazione alla Croce Rossa)	No
Art. 49-quinquies (Misure finanziarie urgenti per gli Enti locali)	No
Art. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)	Si
Art. 50-bis (Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)	Si
Art. 51 (Abrogazione del Modello 770 mensile)	Si
Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale)	Si
Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)	Si
Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)	Si
Art. 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)	No
Art. 54-bis e 54-ter (Civit)	No
Art. 55 (Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)	Si
Art. 56 (Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)	Si
Art. 56-bis (Semplificazione procedure di trasferimento degli immobili agli enti territoriali)	No
Art. 56-ter (Piani di azionariato)	No
Art. 56-quater (Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede, nei servizi di investimento)	No
Art. 56-quinquies (Modifiche al Testo Unico Bancario)	No
Art. 57 (Interventi a favore della ricerca)	No
Art. 57-bis (collocamento fuori ruolo)	No
Art. 58 (Sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)	No
Art. 59 (Sostegno al merito degli studenti capaci)	No
Art. 60 (Finanziamento delle Università)	No
Art. 61 (Copertura finanziaria)	No
Artt. da 62 a 84 (Sistema giudiziario)	(Cenni)
Art. 85 (Copertura finanziaria)	No
Art. 86 (Entrata in vigore)	Si

Di seguito i punti di maggior interesse per le imprese.

[Art. 2 \(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese\)](#)

Per accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato ***per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.***

I finanziamenti sono concessi, entro il **31 dicembre 2016**, dalle banche convenzionate a valere su un plafond di provvista, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. I finanziamenti avranno una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal previsto decreto attuativo. Le imprese che accedono ai finanziamenti in argomento, potranno godere di un contributo in conto interessi erogato in quote e nella misura massima secondo con le modalità stabilite con apposito decreto attuativo. L'importo massimo dei finanziamenti in questione è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Il comma si chiude subordinando alla verifica di compatibilità delle disposizioni con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

Art. 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

Viene aumentata la base imponibile dell'addizionale Ires (robin tax) prevista per chi opera nel settore degli idrocarburi e le maggiori entrate generate sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Altre disposizioni non vengono commentate.

Art. 10 Wifi libero (Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori.
2. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. È soppresso l'articolo 2 relativo all'obbligo di affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali, che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate;
 - b. all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato".

Art. 14 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

A partire dall'entrata in vigore dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (D.L. 179/2012) all'atto della richiesta del documento unificato (carta identità e tessera sanitaria), al cambio di residenze e all'iscrizione anagrafica è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

Art. 20 (Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

Si segnala il comma 5-bis introdotto in fase di conversione in legge, con il quale si prevede uno sconto del 30% sulle multe pagate entro 5 giorni dalla notifica o contestazione.

Art.28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Si prevede una indennità di 30 euro al giorno con un massimo di 2.000 nei casi di ritardo della pubblica amministrazione. Per ottenere il risarcimento bisogna attivarsi entro 20 giorni dal termine di scadenza del procedimento amministrativo.

Art. 29 (Data unica di efficacia degli obblighi)

Dal 2 luglio 2013 gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Resta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 30-bis (Semplificazioni in materia agricola)

Semplificata la vendita diretta svolta dalle aziende agricole, in occasione di fiere e sagre non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Nel caso di commercio elettronico l'attività può iniziare contestualmente alla comunicazione al comune e non dopo 30 giorni. Consentita la consumazione dei prodotti nei locali del produttore.

Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC)

Sull'argomento si segnala la circolare n. 36/2013 del ministero del lavoro disponibile a questo link: <http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf>

Art. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

Viene modificata la norma sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, resta la responsabilità in tema di ritenute fiscali sui redditi dei dipendenti mentre viene eliminata quella relativa all'IVA.

Art. 50-bis (Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)

Con questo articolo il fisco propone al contribuente quella che dovrebbe essere una semplificazione. La proposta da perfezionare con l'emanazione delle norme attuative, è la seguente: - se ci inviate giornalmente i dati delle operazioni attive e passive, non siete obbligati a inviare alcune comunicazioni periodiche quali ad esempio gli elenchi clienti e fornitori.

Non si capisce come possa considerarsi semplificazioni l'obbligo di invio giornaliero dei dati. Nel dettaglio si prevede quanto di seguito descritto.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del DPR 633/72.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.
3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti.

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, i soggetti che optano per l'invio giornaliero dei dati in via telematica all'Agenzia delle entrate non saranno soggetti alle seguenti disposizioni:

- a) Invio elenco **clienti e fornitori** ex art. 21 del D.L. 78/2010.
 - b) Comunicazione delle operazioni con paesi **black list** ex articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40/2010
 - c) **responsabilità solidale IVA** ex articolo 60-bis del D.P.R. 633/72, prevista a carico del cessionario quando l'operazione è fatta a prezzo inferiore al valore normale;
 - d) **comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, relative a contratti di appalto**, somministrazioni e trasporto ex articolo 20, primo comma, del D.P.R. n. 605/73;
 - e) invio delle **comunicazioni delle dichiarazioni di intento** ex articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.L. n. 746/1983;
 - f) responsabilità in materia di appalti e subappalti ex articolo 35, commi 28 e seguenti, del D.L. n. 223/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.
4. A partire dall'emanazione delle disposizioni attuative di questo articolo, all'articolo 50, comma 6, del D.L., n. 331/93, relativo agli "Obblighi connessi agli scambi intracomunitari", sono apportate una serie di modifiche volte a eliminare l'obbligo di comunicazione intrastat servizi. Di seguito riportiamo **il comma 6 dell'art. 50** con evidenziate con la barratura del ~~testo~~, le parti che **saranno** soppresse.

6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli [articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e ~~quelle da questi ultimi ricevute~~. I soggetti di cui all'[articolo 7-ter, comma 2, lettere b\) e c\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
5. Con D.P.R., adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini IVA, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle comunicazioni giornaliere in argomento, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

Art. 51 (Abrogazione del Modello 770 mensile)

Finalmente qualcuno si è accorto della inutilità di invio mensile della dichiarazione dei sostituti d'imposta (art. 44bis del D.L. 269/2003) e ancor prima che l'obbligo entri in vigore è stato abrogato definitivamente.

Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR, **in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio**, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le solite modalità, al Caf o ai professionisti abilitati
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale addebita telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità classiche del mod. F24.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni mod. 730, possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito.

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia](#) delle entrate Prot. N. 100191/2013 emanato il 22 agosto 2013 sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

Ricordiamo che sull'argomento l'Agenzia delle Entrate ha emanato la [Circolare del 22/08/2013 n. 28](#) intitolata: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati ai soggetti privi di sostituto d'imposta - Redditi 2012

Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al DPR 29 settembre 1973, n. 602, relativo alla riscossione mediante ruolo, sono apportate una serie di modifiche tra le quali segnaliamo:
 - a) La rateazione può essere aumentata fino a **centoventi rate mensili** quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica (servirà un decreto attuativo).
 - b) si decade dalla rateizzazione quando nel corso del periodo di rateazione, non si pagano otto rate, anche non consecutive, e non più due rate consecutive.
 - c) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

Prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per il riordino della riscossione da parte dei comuni.

Art. 55 (Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)

1. Alla luce delle norme comunitarie, l'articolo 74-ter, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che:
 - l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo 74-ter, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.

Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria .

Art. 56 (Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

Con riferimento alla cd. Tobin Tax, l'imposta applicata dalle banche sulle transazioni finanziarie, è differita l'applicazione.

Artt. da 62 a 84 (Sistema giudiziario)

Con l'art. 84 viene reintrodotta l'obbligo di tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità per le cause civili. La nuova normativa prevede che l'obbligo della mediazione civile resti in vigore solamente per quattro anni. Le materie sono quelle già previste precedentemente, con la sola esclusione del risarcimento dei danni stradali. Le tematiche in cui la mediazione torna condizione di procedibilità sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per le liti bancarie e finanziarie sono alternativi alla mediazione il ricorso alla conciliazione presso la Camera Consob e all'Arbitro bancario finanziario presso la Banca d'Italia. Sono previste delle sanzioni per chi non si presenta all'incontro di mediazione, la sanzione è pari al contributo unificato. In pratica, il giudice condannerà la parte che non ha partecipato "senza giustificato motivo" alla mediazione a pagare una somma pari al contributo unificato. In più, il magistrato potrà «desumere argomenti di prova» dall'assenza. E' previsto poi l'azzeramento delle spese di mediazione a carico delle parti, quando ci si accorge già al primo incontro che è assolutamente impossibile raggiungere un'intesa.

Art. 86 (Entrata in vigore)

"Il presente decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è quindi entrato in vigore il 22 giugno 2013 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".

DECRETO IMU

Abitazioni principali non di lusso, terreni agricoli e fabbricati rurali. Sono gli immobili per i quali il decreto legge 31 agosto 2013, n.102 in vigore dallo stesso giorno, ha confermato l'esclusione dal pagamento della prima rata IMU 2013. È stato inoltre stabilito che un decreto legge, contestuale alla legge di Stabilità dell'ottobre prossimo, abolirà anche la seconda rata di quest'anno.

Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54](#), vale a dire:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'[articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#).

Il decreto contiene altre disposizioni, tra cui:

- quella che prevede che “non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;
- la riduzione dal 19 al 15% dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone di locazione concordato;
- abbassamento del limite di deducibilità dei premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Ci limitiamo tuttavia a questo semplice commento perché queste disposizioni possono essere stravolte in sede di conversione in legge che come noto deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione.

NORME FISCALI SUL DECRETO LAVORO

Il D.L. c.d. “Lavoro”, contrariamente al nome, contiene alcune disposizioni fiscali, si tratta del D.L. n. 76 del 28.6.2013 convertito in legge n. 99 del 9.8.2013.

Aliquota IVA

Il comma 1 dell'art. 11, congela dal 1° luglio fino al 1° **ottobre 2013** il previsto aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA **dal 21 al 22 % già previsto dal D.L. 98/2011**. L'aliquota IVA ordinaria rimane quindi al 21% fino a tutto il 30/09/2013.

Accenti sulle tasse

I commi da 18 a 20 prevedono un incremento della misura dell'acconto 2013 sulle imposte dirette, in particolare, passa:

- dal 99 al 100% quello Irpef dovuto dalle persone fisiche;
- dal 100 al 101% quello Ires dovuto dalle Società.

I descritti incrementi riguardano anche l'IRAP, atteso che, ai sensi dell'art. 30, co. 3 del D.Lgs. n. 446/97, i relativi accenti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi (quindi a seconda del fatto che si tratti di un soggetto IRPEF o IRES le misure saranno diverse).

DECRETO ENERGIA – DETRAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, MOBILI

Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, c.d. Decreto Energia, entrato in vigore il 6 giugno 2013 e convertito con legge n. 90 del 3 agosto 2013, sono state introdotte delle misure agevolative in materia di:

- miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;
- recupero del patrimonio edilizio.

In particolare il Decreto Energia ha previsto:

- la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, elevando dal 55% al 65% l'aliquota della detrazione; la proroga è estesa fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio;
- la detrazione del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000;
- l'introduzione di una ulteriore detrazione, fino a un massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili, nonché per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione, l'agevolazione riguarda le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

L'agevolazione per l'acquisto dei mobili o elettrodomestici è usufruibile anche se i pagamenti sono fatti anziché con l'apposito bonifico, con carte di credito o carte di debito.

Con la recente Circolare n. 29 del 18 settembre 2013 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sull'argomento.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli